

**COMUNE DI TRIESTE**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi di Amministrazione

Prot. n.....

OGGETTO: Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305) per un monitoraggio mediante analisi di 15 congeneri degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici), in materia di inquinamento atmosferico relativo alle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico di Servola.

L'anno                      il giorno              del mese              di

Premesso che necessita garantire la continuità dei dati rilevati dall'A.R.P.A. - F.V.G. - di cui alla convenzione Rep. 76940 del 24.7.2007 e proseguiti con successive convenzioni ultima delle quali la n. 99 del Registro Scritture Private del 28.6.2016 avente scadenza al 30.6.2016 - riferiti alle emissioni in atmosfera delle Polveri Sottili (PM10) e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e tra questi il benzo(a)pirene rilevati presso la centralina di via S. Lorenzo in Selva - Stazione Ferroviaria di Servola a Trieste;

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia con Decreto n. 96/AMB del 27.1.2016 autorizza il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in via di Servola n. 1 - Trieste, della Società Siderurgica Triestina S.r.l. relativa alle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la durata di 10 (dieci) anni;

che il Comune di Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia con nota PEC del 23.6.2016 (prot. gen. 120364) inviata all'A.R.P.A. - F.V.G. chiede sulla base del succitato Decreto un preventivo per il monitoraggio in argomento;

che l'A.R.P.A. - F.V.G. con nota prot. 0021413/P/GEN/STA del 24.6.2016, assunta in data 27.6.2016 al prot. gen. 121695- A del Comune di Trieste, evidenzia quanto segue: "... confermiamo che l'allegato C - Piano di Monitoraggio e Controllo del Decreto Regionale n. 96/Amb del 27 gennaio 2016, prescrive a Siderurgica Triestina il monitoraggio del solo benzo[a]pirene e non di tutti i 16 congeneri che sono l'oggetto della convenzione tra l'Arpa FVG e il Comune di Trieste (...).

*Considerando pertanto che la rilevazione delle polveri sottili PM10 e del benzo[a]pirene possa essere ascritta a Siderurgica Triestina, l'ammontare del costo associato ai sei mesi di monitoraggio oggetto di nuova convenzione tra Arpa FVG e il Comune di Trieste viene confermato a Euro 16.760,00 (sedicimilasettecentosessanta/00), IVA esclusa."*

che con atto sub prot. corr. 16-20170/69/14/1 del 28.6.2016, il Sindaco per le motivazioni ivi indicate formula l'indirizzo per la stipula di una nuova convenzione con l'A.R.P.A. - F.V.G. per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla Ferriera di Servola mediante analisi dei 15 congeneri degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) - con esclusione pertanto del monitoraggio e delle analisi delle polveri sottili (PM10) e del congenere benzo(a)pirene degli IPA, separatamente eseguiti dall'A.R.P.A. - F.V.G. ed ascritti ad altro soggetto - presso la

centralina di via San Lorenzo in Selva - Stazione Ferroviaria di Servola a Trieste, per un periodo di 6 mesi dal 1.7.2016 al 31.12.2016, per garantire la continuità dei dati rilevati dall'A.R.P.A. - F.V.G., senza soluzione di continuità con le precedenti convenzioni prevedendo una spesa di Euro 16.760,00 al netto dell'IVA, cui si aggiungono le spese connesse all'atto di convenzione;

che con determinazione dirigenziale n. .... del ....., a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia è stato approvato lo schema di convenzione e impegnata la spesa relativa allo svolgimento della convenzione in parola;

che con deliberazione n. .... del ....., il Direttore Generale dell'A.R.P.A. – F.V.G. ha autorizzato la stipulazione della convenzione in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm. e ii.;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE DI TRIESTE** - rappresentato dal dott. .... Direttore..... domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e **l'AGENZIA REGIONALE per la PROTEZIONE dell'AMBIENTE del FRIULI VENEZIA GIULIA** (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305), di seguito denominata più semplicemente "A.R.P.A. – F.V.G.", con sede a Palmanova (UD) - Via Cairoli, n. 14 in persona del Direttore Generale dott. **Luca MARCHESI** nato a Milano il 3 (tre) novembre 1965 (millenovecentosessantacinque), nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0261/Pres. del 29 dicembre 2014, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'A.R.P.A. – F.V.G.;

si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1) - PREMESSE**

Le premesse formano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **ART. 2) - OGGETTO E STRUTTURA OPERATIVA**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, presso la centralina di via San Lorenzo in Selva - Stazione Ferroviaria di Servola a Trieste, in prossimità dello Stabilimento Siderurgico della Ferriera di Servola, dell'attività di monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dal suddetto impianto industriale, mediante rilievi ed analisi tecnico-scientifiche dei 15 congeneri degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) - con esclusione pertanto del monitoraggio e delle analisi delle polveri sottili (PM10) e del congenere benzo(a)pirene degli IPA, separatamente eseguiti dall'A.R.P.A. - F.V.G. ed ascritti ad altro soggetto, ma che comunque saranno forniti al Comune con le modalità di cui al successivo art. 4).

L'A.R.P.A. – F.V.G. identifica nel Dipartimento Provinciale di Trieste la struttura abilitata a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

L'A.R.P.A. – F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Trieste, può avvalersi, nell'espletamento delle attività di cui trattasi, di altro personale dell'A.R.P.A. medesima, compatibilmente con le esigenze e i limiti derivanti dai compiti e dalle attribuzioni alla

stessa assegnate.

### **ART. 3) - ATTIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO**

L'incarico oggetto della presente convenzione, consiste in un'attività, da effettuarsi senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti convenzioni, l'ultima delle quali la n. 99 del Registro Scritture Private del 28.6.2016 avente scadenza il 30.6.2016 per i motivi in premessa su indicati, costituita da rilievi ed analisi sui seguenti analiti:

- IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici): determinazione mediante cromatografia HPLC-FD della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 15 composti IPA

L'attività oggetto della presente convenzione ha durata di sei mesi, dal 1.7.2016 sino al 31.12.2016.

### **ART. 4) - ELABORATI TECNICI E TEMPI DI CONSEGNA**

Delle risultanze di detta attività, l'A.R.P.A. – F.V.G. provvederà a fornire un report elaborato in forma cartacea ed informatica, per ciascun mese, contenente le risultanze di tutte le analisi effettuate nel corso del mese precedente, riferite:

- alla determinazione ponderale della concentrazione atmosferica giornaliera delle Polveri Sottili (PM10);
- alla determinazione mediante cromatografia HPLC-FD della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 16 composti IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) effettuata su ciascun campione di Polveri Sottili di cui al punto precedente;

per complessivi sei reports riferiti ai sei mesi oggetto di convenzione.

Ciascun report dovrà venir consegnato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del mese trascorso nel corso del quale sono stati rilevati i dati richiesti ad eccezione dei reports riferiti ai mesi precedenti alla data della stipula, che dovranno essere consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni incrementati del numero di giorni intercorrenti dalla prosecuzione della convenzione alla data della stipula stessa, comunque entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Al termine del periodo indicato di rilevazioni ed analisi, verrà inoltre prodotta una relazione tecnica finale, contestuale all'ultimo report, contenente le valutazioni emerse nel corso di tutta l'attività di indagine svolta che dovrà essere presentata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla fine dell'ultimo mese di rilevazioni.

Tutti gli elaborati di cui al presente articolo dovranno essere forniti in due esemplari cartacei unitamente a due copie su DVD.

### **ART. 5) - PENALI E RISOLUZIONE**

Oltre a quanto stabilito al penultimo comma del successivo art. 10 la penalità, per ogni giorno di ritardo non giustificato, nella presentazione degli elaborati indicati al precedente art. 4 ammonta a Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso in cui il ritardo non giustificato o non autorizzato superasse i 3 (tre) mesi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'A.R.P.A. - F.V.G. senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, a qualunque titolo, con esclusione di quelli maturati per le attività già svolte al momento della risoluzione del contratto.

### **ART. 6) - RISERVATEZZA ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI**

I risultati ottenuti nell'ambito dello studio, oggetto della presente convenzione rimarranno di proprietà del Comune di Trieste.

Il Comune di Trieste e l'A.R.P.A. - F.V.G. potranno utilizzare i risultati e gli atti del presente lavoro per gli scopi istituzionali.

Nelle pubblicazioni dovrà comunque essere indicato il Comune di Trieste quale ente committente del lavoro effettuato.

## **ART. 7) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 8) - CORRISPETTIVO**

Il Comune riconosce all'A.R.P.A. - F.V.G. per l'attività costituita dallo studio e per ogni altro adempimento oggetto della presente convenzione, l'importo onnicomprensivo di Euro 16.760,00 (sedicimilasettecentosessanta/00), IVA esclusa.

Nel caso l'A.R.P.A. - F.V.G. non fosse in grado di garantire il numero di rilevazioni indicate nel presente atto, la somma corrispondente verrà ridotta proporzionalmente per la parte eccedente il 10% indicato all'art. 3 salvo comprovate cause di forza maggiore, da indicare da parte dell'A.R.P.A. - F.V.G..

## **ART. 9) - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo di cui al precedente art. 8 verrà corrisposto, con un massimo di tre rate, di cui:

- la prima di Euro 7.542,00 (settemilacinquecentoquarantadue/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, decorsi tre mesi dalla data della stipula della convenzione e ad avvenuta consegna dei relativi elaborati indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la seconda di Euro 7.542,00 (settemilacinquecentoquarantadue/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, al completamento delle attività ed alla consegna di tutti gli elaborati relativi indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la terza di Euro 1.676,00 (milleseicentoseptantasei/00), IVA esclusa, pari al 10% del corrispettivo, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale degli elaborati indicati al precedente art. 4.

I corrispettivi delle attività tecniche oggetto della presente convenzione sono liquidati dal Comune all'A.R.P.A. - F.V.G. - entro 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione, da parte di quest'ultima, di regolari fatture relative alle prestazioni eseguite, previa acquisizione del DURC.

Le fatture in formato elettronico vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321 – codice univoco ufficio: B87H10 – e indicato nella causale il codice identificativo dell'ufficio di carico: AMBEN.

## **ART. 10) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente incarico, tra l'A.R.P.A. - F.V.G. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'A.R.P.A. - F.V.G. ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZDDIA755E9.

#### **ART. 11) - ONERI E RESPONSABILITÀ**

Per quanto concerne la strumentazione da impiegare per l'effettuazione delle attività tecniche oggetto della presente convenzione, la stessa rimane a totale carico dell' A.R.P.A. - F.V.G. compreso ogni onere per la manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione ed assicurazione della stessa.

L'A.R.P.A. - F.V.G. assume ogni onere e qualsiasi responsabilità civile e penale per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall'uso della strumentazione ed in generale per tutte le attività oggetto della presente convenzione, tenendo così sollevato il Comune di Trieste da ogni onere e responsabilità al riguardo.

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati, nonché per gli eventuali altri dipendenti coinvolti, anche "in itinere" sono coperti dall'A.R.P.A. - F.V.G., in quanto attività di servizio.

#### **ART. 12) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell' A.R.P.A. - F.V.G. sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 13) - DURATA E VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha durata e validità di sei mesi dal 1.7.2016 al 31.12.2016 senza pertanto soluzione di continuità con le precedenti convenzioni.

Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge, con almeno un mese di anticipo.

Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e negligente inadempienza da parte dell'A.R.P.A. - F.V.G. relativamente all'incarico oggetto di convenzione.

#### **ART. 14) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, viene eletto il Foro di Trieste.

#### **ART. 15) - DOMICILIO FISCALE**

L'A.R.P.A. - F.V.G. dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) in Via Cairoli n. 14.

#### **ART. 16) - VARIE**

Per quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nelle norme del codice civile.

**ART. 17) - SPESE E CLAUSOLE FISCALI**

Tutte le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale registrazione, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 16.760,00 (sedicimilasettecentosessanta/00) IVA esclusa.

Agli effetti fiscali si precisa che il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale

dott. ....  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale

dott. Luca MARCHESI  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 30/06/2016 08:53:54

IMPRONTA: 4C94ADEF3FA65E87C20D68265D06EF059C9FECDD1E6DF64362209A94EC2B3DF60  
9C9FECDD1E6DF64362209A94EC2B3DF60E7723518AE47F1F0D2978FACF792384E  
E7723518AE47F1F0D2978FACF792384EF0C69B98B2B1DF6A4E48976050B6C9B7  
F0C69B98B2B1DF6A4E48976050B6C9B72995AEB19FF4EE23E640A7D92BE18221